

REGOLAMENTO (CE) N. 173/2000 DEL CONSIGLIO

del 24 gennaio 2000

che chiude i procedimenti antidumping concernenti le importazioni di alcuni tipi di grandi condensatori elettrolitici all'alluminio originari del Giappone, della Repubblica di Corea e di Taiwan

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 5,

vista la proposta presentata dalla Commissione, sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDIMENTO

1. Misure in vigore

- (1) Con il regolamento (CEE) n. 3482/92⁽²⁾, il Consiglio ha istituito misure antidumping definitive sulle importazioni di taluni grandi condensatori elettrolitici all'alluminio originari del Giappone (in appresso denominati «LAEC» — Large Electrolytic Aluminium Capacitors). Tali misure consistono in dazi ad valorem compresi tra il 4,2 % e il 75 %.
- (2) Con il regolamento (CE) n. 1384/94⁽³⁾, il Consiglio ha imposto misure antidumping definitive sulle importazioni di LAEC originari della Repubblica di Corea e di Taiwan. Tali misure consistono in dazi ad valorem compresi tra il 10,7 % e il 75,8 %.

2. Motivazioni dei riesami

Giappone

- (3) In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza⁽⁴⁾ delle misure antidumping applicabili alle importazioni originarie del Giappone, la FARAD (Federation for Appropriate Remedial Anti-Dumping) ha presentato una richiesta di riesame a nome della Nederlandse Philipsbedrijven BV (Paesi Bassi), attualmente BC Components International BV, e della BHC Aerovox Ltd

(Regno Unito), ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96 (in appresso denominato «il regolamento di base»).

- (4) La Commissione ha inoltre deciso di propria iniziativa di avviare un riesame intermedio delle misure antidumping ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base al fine di considerare le conseguenze della nuova situazione in relazione agli sviluppi tecnici concernenti il prodotto e alle condizioni di mercato in materia di dumping e di pregiudizio.
- (5) Di conseguenza, il 3 dicembre 1997 la Commissione ha annunciato con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*⁽⁵⁾ l'avvio di un riesame delle misure antidumping applicabili alle importazioni di LAEC originari del Giappone (in appresso «il riesame del Giappone»).

Repubblica di Corea e Taiwan

- (6) Oltre all'avvio del riesame del Giappone e all'avvio di una nuova inchiesta concernente le importazioni di LAEC originari degli Stati Uniti d'America e della Thailandia⁽⁶⁾, la Commissione ha inoltre deciso, di propria iniziativa, di avviare un riesame delle misure antidumping applicabili alle importazioni originarie della Repubblica di Corea e di Taiwan, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base.
- (7) Tale riesame è stato avviato in base al fatto che le informazioni disponibili denotavano l'aumento della penetrazione del mercato comunitario da parte del prodotto interessato originario della Repubblica di Corea e di Taiwan, nonostante fossero in vigore misure antidumping. Inoltre, considerando il carattere indipendente a livello internazionale del mercato del prodotto in questione e le interrelazioni tra le società interessate, si è ritenuto che, unito alla summenzionata revisione sul Giappone e al nuovo procedimento concernente la Thailandia e gli USA, tale revisione avrebbe permesso alla Commissione di avere una migliore percezione dell'impatto sull'industria comunitaria delle importazioni provenienti dai principali paesi esportatori.

(1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 905/98 (GU L 128 del 30.4.1998, pag. 18).

(2) GU L 353 del 3.12.1992, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2593/97 (GU L 351 del 23.12.1997, pag. 6).

(3) GU L 152 del 18.6.1994, pag. 1.

(4) GU C 168 del 3.6.1997, pag. 4.

(5) GU C 365 del 3.12.1997, pag. 5.

(6) GU C 363 del 29.11.1997, pag. 2.